



## TRIBUNALE DI FROSINONE

### IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

d'intesa con il Giudice coordinatore dei GG.OO.TT. addetti alle esecuzioni mobiliari, ritenuto necessario fornire disposizioni in ordine alle procedure esecutive mobiliari; ritenuto che le concrete possibilità di soddisfacimento del creditore in sede di esecuzione mobiliare dipendano, per un verso, dall'esistenza, dall'entità e dalla concreta assoggettabilità dei beni all'azione esecutiva e, per altro verso, dalla reale efficienza dalle specifiche prassi adottate nel singolo Ufficio giudiziario;

considerato che sono state rilevate le seguenti criticità:

1. si sono riscontrati casi in cui l'Ufficiale Giudiziario ha ommesso la comunicazione prevista dall'art. 165 disp. att. c.p.c. al creditore procedente che aveva espressamente richiesto la partecipazione alle operazioni di pignoramento;
2. si sono riscontrati casi in cui la contemporanea presenza sul luogo del pignoramento del debitore e del creditore ha dato vita a discussioni violente, tali da chiedere l'intervento della Forza Pubblica, del tutto inutili ai fini dell'individuazione delle cose da pignorare e pericolose per l'incolumità di tutti i presenti;
3. spesso vengono pignorati beni di scarso valore o di scarsa appetibilità e commerciabilità;
4. ai beni vengono sovente attribuiti valori non coerenti con quanto prescrive l'art. 518 c.p.c. (presumibile valore di realizzo) e tale fatto influisce negativamente sul seguito della procedura, inducendo i creditori a ritenere conveniente darvi impulso e ad insistere in tentativi di vendita destinati, invece, a rimanere infruttuosi;
5. fra il presumibile valore di realizzo indicato dall'Ufficiale Giudiziario ed il valore emergente dalla stima eseguita dall'I.V.G. spesso emergono smisurate ed ingiustificate differenze;
6. sovente le descrizioni dei beni riportate nei verbali di pignoramento sono generiche; inoltre, non vengono mai allegare le rappresentazioni fotografiche dei beni pignorati, così come previsto dall'art. 518 c.p.c.;
7. in alcuni casi i pignoramenti successivi eseguiti nei confronti dello stesso debitore o su beni in tutto o in parte colpiti da precedenti vincoli non vengono unificati, così pervenendosi ad assegnazioni lesive della *par condicio creditorum*;

8. talvolta i beni vengono sottratti in corso di procedura, con conseguente sacrificio dei diritti dei creditori;
9. sono state ricevute contestazioni relative alla carente o addirittura omessa pubblicità delle vendite dei beni pignorati;
10. in caso di estinzione della procedura esecutiva per rinuncia oppure per infruttuosità, vengono avanzate da parte dell'I.V.G. richieste di liquidazione ai sensi dell'art. 33 del D.M. n. 109/97 sulla base del presumibile valore di realizzo indicato dall'Ufficiale Giudiziario e non di una effettiva stima, ossia sulla base di valori che, in ragione di quanto detto al punto *sub* 4., non sono congrui,

**P.Q.M.**

dispone quanto segue, ferma restando la possibilità di apportare in qualsiasi momento modifiche ed integrazioni al presente documento.

### **1. PARTECIPAZIONE DEL CREDITORE**

Per il corretto avvio della procedura esecutiva è senza dubbio opportuno che il creditore partecipi, personalmente oppure a mezzo del proprio legale, alle operazioni di pignoramento, come consentito espressamente dall'art. 165 disp. att. c.p.c., sia al fine di verificare la convenienza di eseguire il pignoramento su determinati beni, sia al fine di verificare la congruità e coerenza dei valori assegnati.

Pertanto:

- **il creditore** che intende presenziare (personalmente oppure a mezzo del proprio legale) alle operazioni di pignoramento, **deve** formulare per iscritto apposita istanza nel momento del deposito dell'atto di precetto notificato, indicando in calce un recapito telefonico (del creditore o dello studio legale);
- in presenza di tale istanza, **l'Ufficiale Giudiziario**, nell'individuare preventivamente il giorno del pignoramento, **deve** indicare se l'accesso sarà effettuato nelle ore mattutine o pomeridiane, in modo da conciliare la necessaria elasticità nello svolgimento dei propri adempimenti e, nel contempo, la possibilità dell'interessato di programmare i propri impegni nella giornata stabilita;
- nel giorno stabilito per il pignoramento, **l'Ufficiale Giudiziario deve** comunicare al recapito telefonico sopra indicato, almeno 30 minuti prima, l'orario dell'effettivo accesso;

- ⑩ in alternativa, in tutti i casi in cui ritengano di esserne in grado, gli Ufficiali Giudiziari indicano già qualche giorno prima del pignoramento un orario effettivo dell'accesso, con un margine di tolleranza di circa 30 minuti;
- ⑩ in ogni caso, gli Ufficiali Giudiziari adotteranno, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la soluzione più idonea ad assicurare l'effettività del diritto del creditore a presenziare alle operazioni di pignoramento;
- ⑩ gli Ufficiali Giudiziari potranno, ove ritenuto opportuno al fine di evitare inutili e pericolose discussioni fra debitore e creditore, avvalersi dell'ausilio della Forza Pubblica;
  - **i sigg.ri avvocati** sono invitati a presentare l'istanza di cui sopra nei soli casi di necessità e di effettiva volontà di presenziare al pignoramento, atteso che le soluzioni prospettate possono rivelarsi efficaci solo al condizione che delle facoltà suindicate sia fatto un uso prudente;
  - **i sigg.ri avvocati** sono invitati a **valutare attentamente l'opportunità di far presenziare alle operazioni di pignoramento anche il creditore personalmente**, atteso che gli Ufficiali Giudiziari hanno evidenziato che spesso la contemporanea presenza delle parti sul posto degenera in inutili discussioni, anche violente; pertanto, salvo casi eccezionali, è opportuno evitare detta partecipazione;
  - **i sigg.ri avvocati**, nell'ipotesi in cui la partecipazione personale del creditore non possa essere in alcun modo evitata, sono invitati a comunicare al loro assistito qual è il comportamento da tenere ed a tradurre le eventuali istanze degne di nota di quest'ultimo in sintetiche dichiarazioni che l'Ufficiale Giudiziario riporterà nel verbale di pignoramento; **non è consentito in nessun caso al creditore persona fisica o al legale rappresentante di enti plurisoggettivi di avere rapporti diretti, anche solo verbali, con il debitore o di interferire in qualsiasi modo nel regolare svolgimento delle operazioni di pignoramento;**
  - ove il creditore presente non si attenga alle suddette norme di comportamento **potrà essere immediatamente allontanato, anche con l'ausilio della Forza Pubblica, dall'Ufficiale Giudiziario**, che darà conto nel verbale di pignoramento di quanto accaduto, anche al fine di riferire eventuali notizie di reato alla Procura della Repubblica in Sede.

## **2. ACCESSO FORZOSO**

Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 513 c.p.c., quando è necessario aprire porte o quant'altro, **l'Ufficiale Giudiziario, in virtù del disposto degli artt. 68 c.p.c. e 14 Ord. Giud.**

**ed atteso il contenuto della formula esecutiva apposta sul titolo esecutivo azionato, è da ritenersi già autorizzato all'accesso forzoso a mezzo Forza Pubblica, nonché ad aprire porte e lucchetti a mezzo di un fabbro per provvedere alla sostituzione della serratura.**

In tal caso, le spese saranno poste a carico del procedente, cui l'ausiliario fatturerà direttamente l'intervento.

Ove su formale richiesta dell'Ufficiale Giudiziario o del custode nominato **i creditori rifiutino di corrispondere i costi necessari** per l'eventuale apertura forzata del luogo presso i quali i beni si trovano, il G.E. potrà dichiarare la procedura estinta ai sensi dell'art. 630 c.p.c.

**Le chiavi sostituite**, ove non sia possibile la loro consegna immediata al debitore, verranno depositate presso la Forza Pubblica intervenuta, che deve intendersi già individuata ed autorizzata dal Tribunale ai fini della temporanea custodia, con avviso apposto alla porta ove rimane la serratura sostituita.

### **3. SCELTA DELLE COSE DA PIGNORARE**

Ai sensi degli art. 517 e 518 c.p.c., il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'Ufficiale Giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione e nei limiti di un **presumibile valore di realizzo** pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.

In ogni caso, l'Ufficiale Giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

**In ipotesi di pignoramento di cose preziose**, l'Ufficiale Giudiziario, ove ritenuto opportuno, può avvalersi dell'ausilio di personale specializzato nel trasporto di valori con spese a carico del creditore; in ogni caso, i beni pignorati saranno trasportati immediatamente presso il Tribunale, **depositati presso la Cancelleria e custoditi dal Cancelliere in cassaforte in attesa del prelievo da parte del nominando custode.**

### **4. PIGNORAMENTI SUCCESSIVI**

Quando un pignoramento viene eseguito presso un soggetto già attinto da precedenti pignoramenti o su beni già precedentemente assoggettati a vincolo, **l'Ufficiale Giudiziario, dopo aver fatto menzione della circostanza nel verbale, deve evidenziarla alla Cancelleria.** **Quest'ultima**, dopo l'iscrizione a ruolo della procedura, deve trasmettere il nuovo fascicolo immediatamente al G.E., unitamente al fascicolo del pignoramento precedente, per l'eventuale riunione.

**La stessa Cancelleria**, al momento dell'iscrizione della procedura esecutiva e del deposito del verbale di pignoramento, deve comunque autonomamente procedere a verificare, tramite i

registri informatici, se contro lo stesso debitore pendano altre procedure, trasmettendo, laddove il controllo abbia esito positivo, immediatamente al G.E. i relativi fascicoli per l'eventuale riunione.

Nell'ipotesi in cui contro un medesimo debitore pendano plurime procedure esecutive individuali, il G.E. valuterà la opportunità di trasmettere gli atti al P.M. ai sensi dell'art. 7 L.F.

Nell'ipotesi in cui **PL.V.G. si avveda della sussistenza di molteplici pignoramenti** effettuati sul medesimo bene che hanno dato vita a procedure autonome, sarà tenuto ad informare immediatamente il G.E.

### **5. PIGNORAMENTO INTEGRATIVO**

Laddove sia eseguito un pignoramento integrativo *ex art. 540 bis c.p.c.*, il relativo fascicolo sarà depositato nel fascicolo del pignoramento originario per procedere direttamente alla vendita o all'assegnazione, **non essendo necessari né la riunione, né il deposito di una nuova istanza di vendita.**

### **6. DETERMINAZIONE DEL PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO**

L'art. 518 c.p.c. non richiede più, come in passato, una stima approssimativa dei beni, ma impone di definire **il presumibile, da intendersi come altamente probabile, valore di realizzo.** Tale innovazione circa il criterio di stima è finalizzato a far sì che il pignoramento si estenda a tutti i beni necessari al concreto soddisfacimento del creditore procedente, in modo da garantire l'effettività ed utilità dell'espropriazione mobiliare.

Pertanto, **gli Ufficiali Giudiziari non possono determinare detto valore facendo riferimento al valore teorico di mercato,** ma devono determinarlo avuto riguardo al valore effettivo di liquidazione.

**I criteri** cui attenersi per la determinazione del presumibile valore di realizzo indicato dall'Ufficiale Giudiziario sono i seguenti:

- ⑩ le stime devono essere sempre particolarmente prudenti;
- ⑩ vanno appresi sempre beni di valore certamente sufficiente al soddisfacimento del creditore; concentrare il pignoramento su beni che non risulteranno poi sufficienti per soddisfare il credito azionato, infatti, importa per il creditore un pregiudizio definitivo e non più rimovibile;
- ⑩ nel caso di pignoramento di merci presso esercizio commerciale con vendita diretta al pubblico, la valutazione deve essere non superiore al 15% del prezzo esposto al pubblico

o, in alternativa, al 30% del costo storico di acquisto documentato dal commerciante pignorato;

- ⑩ nel caso di pignoramento di merci presso il produttore la valutazione deve essere non superiore al 30% dei prezzi normalmente praticati nelle forniture ai rivenditori;
  - ⑩ nel caso di materie prime o semilavorati, la valutazione deve essere non superiore al 30% del prezzo sostenuto per l'acquisto;
  - ⑩ nel caso di macchinari, attrezzature produttive ed arredi di uffici che presentino un normale stato di usura, si calcolerà in primo luogo il valore teorico attuale sulla base di un ammortamento in cinque anni (detraendo, quindi, dal costo storico del bene una percentuale del 20% per ogni anno trascorso dall'acquisto); si provvederà, quindi, ad abbattere detto valore del 50% (ad esempio: per un'attrezzatura costata 100 con un anno di vita la valutazione sarà la metà di 80; la stessa attrezzatura, dopo due anni sarà valutata la metà di 60), con un minimo del 15%, salvi i casi di palese obsolescenza o di grave usura; criteri di maggior prudenza saranno seguiti qualora l'imprenditore debitore non offra alcuna cooperazione per individuare con idonei supporti documentali i prezzi e la data di acquisto dei beni;
- nel caso di mobili di abitazione, ove il proprietario fornisca elementi idonei a provare il prezzo di acquisto, la valutazione sarà effettuata con i criteri di cui al punto che precede; in caso contrario, essa sarà limitata al 15-20% del valore medio di mercato dei beni di quella categoria;
- ⑩ restano fuori da tali criteri i beni con particolari pregi (ad esempio: mobili di antiquariato), che saranno valutati alla metà del costo, indipendentemente dalla data di acquisto;
  - ⑩ nel caso di autoveicoli, la stima sarà limitata al valore risultante da riviste specializzate (es. Quattroruote) abbattuto in ogni caso di una percentuale ulteriore massima del 30% in relazione allo stato di conservazione del bene, ossia tenendo conto: della natura del bene, della sua obsolescenza e della sua concreta allocabilità sul mercato;
  - ⑩ in ogni caso, trattandosi di un valore di liquidazione, occorre, fra più possibili valori, scegliere sempre quello più basso;

La determinazione del valore da parte dell'Ufficiale Giudiziario potrà avvenire con l'assistenza, se ritenuta utile, di un esperto stimatore da lui scelto; **la nomina, tuttavia, è obbligatoria quando richiesta dal creditore sin dalla fase di attuazione del pignoramento.**

Le operazioni di stima possono essere differite; tuttavia è sempre il verbale di primo accesso a realizzare l'attuazione del vincolo pignoratizio. Pertanto, **l'unica attività differibile è quella di**

**stima**, cui deve provvedersi nel termine perentorio di trenta giorni, pena l'inefficacia del vincolo imposto sui beni con il primo verbale.

Se la stima non viene eseguita immediatamente, l'Ufficiale Giudiziario, avuto riguardo ai valori attribuiti, **è tenuto a redigere un secondo verbale** con il quale provvede alla determinazione del probabile valore di realizzo di ogni singolo bene e successivamente alla definitiva individuazione dei beni da pignorare ed alla liberazione di quelli eventualmente non necessari perché di valore superiore al limite fissato dall'art. 517 c.p.c.

## **7. DESCRIZIONE DEI BENI**

La descrizione effettuata nel verbale di pignoramento **dovrà essere sempre integrata con documentazione fotografica in formato digitale.**

Al riguardo si rappresenta che **trattasi di obbligo previsto direttamente dalla legge e che eventuali circolari ministeriali o atti amministrativi contrastanti con il chiaro dato normativo sono da considerarsi illegittimi e privi di qualsivoglia efficacia scriminante.**

## **8. CUSTODIA DEI BENI**

Per tutti i beni pignorati, a seguito della nomina del custode effettuata contestualmente al pignoramento dall'Ufficiale Giudiziario, il G.E. provvede sempre alla sostituzione d'ufficio del debitore nella custodia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 521, quinto comma, c.p.c. e 532 c.p.c., immediatamente dopo il deposito dell'istanza di vendita.

In attesa della formazione degli elenchi di cui all'art. 169 *sexies* disp att. c.p.c., il G.E. nomina custode l'I.V.G.

Nelle more della sostituzione, il custode non può utilizzare le cose pignorate senza l'autorizzazione del G.E. e deve rendere il conto a norma dell'art. 593 c.p.c.

## **9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA CUSTODIA**

**L'I.V.G. deve provvedere sempre alla immediata asportazione dei beni, anche preziosi, ed al loro trasporto, salvo che non si tratti di beni che, per dimensioni e tipologia, sono obiettivamente intrasportabili** (ad esempio: macchinari industriali richiedenti trasporto eccezionale).

E' irrilevante il fatto che i beni non possano essere asportati se non con l'intervento di macchinari (ad esempio: autocarri con braccio meccanizzato) o stoccati presso il deposito del custode.

Nelle ipotesi in cui l'I.V.G. non possa procedere all'asporto con mezzi propri e debba avvalersi di mezzi o dell'opera di terzi, con conseguente aggravio di spese, dovrà **immediatamente** relazionare al G.E., allegando documentazione fotografica dei beni e preventivi di spesa. Il Giudice, ove non ritenga di autorizzare la vendita *in loco* e ritenga giustificata la spesa, disporrà procedersi all'asporto **con spese a carico del creditore procedente, che sarà tenuto ad anticiparle immediatamente.** Nelle more l'I.V.G. deve procedere all'asportazione delle parti essenziali atte ad impedire il funzionamento, l'asporto o la manomissione del bene e comunque adottare tutte le cautele necessarie a tal fine. Ove il creditore procedente non provveda a versare immediatamente il denaro necessario per provvedere all'asporto la procedura esecutiva sarà dichiarata improcedibile.

**In caso di effettiva intrasportabilità, il custode deve presentare motivata istanza al G.E., corredata da idonea documentazione fotografica, per essere autorizzato alla vendita in loco;** ove detta autorizzazione sia concessa, si deve procedere all'asportazione delle parti essenziali atte ad impedire il funzionamento, l'asporto o la manomissione del bene.

Il custode, entro 30 giorni dalla nomina, ove non abbia già effettuato l'accesso al momento del pignoramento, comunica preventivamente, a mezzo raccomandata, la data dell'accesso medesimo; in caso di mancata collaborazione del debitore, lo stesso **deve ritenersi già autorizzato, in virtù di apposita statuizione che deve essere contenuta nel provvedimento di nomina, a procedere all'accesso forzoso a mezzo fabbro e, ove occorra, Forza Pubblica** per procedere all'asporto o ricognizione dei beni.

In caso di mancato asporto, il custode effettua, con apposito verbale, l'accesso almeno ogni 15 giorni per verificare lo stato di conservazione dei beni ed assicura, inoltre, che le attrezzature ed i macchinari pignorati non siano utilizzati in assenza di un espresso provvedimento autorizzativo del giudice. A tal fine può asportare parti di questi.

Nei soli casi in cui i beni risultino **effettivamente intrasportabili o di scarso valore, previo ed esplicito consenso del creditore procedente, il custode potrà chiedere al G.E. l'autorizzazione** alla custodia *in loco*, specificando i motivi ed allegando documentazione fotografica. In tal caso saranno adottate idonee cautele, quali l'utilizzo di catene e lucchetti, lo smontaggio ed il trasporto nei locali del custode di ingranaggi indispensabili per il funzionamento dei macchinari.

**I compensi per la custodia saranno liquidati all'esito della procedura,** a norma dell'art. 37 del D.M. n. 109/97. E' lasciata al G.E. la facoltà di liquidare acconti.

## **10. STIMA DEI BENI**



Qualora il creditore precedente o uno dei creditori intervenuti lo richieda, sarà nominato uno stimatore, che effettuerà la stima dei beni pignorati ed indicherà la convenienza a venderli raggruppati in unico lotto ovvero suddivisi in più lotti.

In tutti gli altri casi, la stima è effettuata dall'Ufficiale Giudiziario o dal custode secondo i criteri in precedenza indicati.

La stima verrà di regola effettuata presso i locali del custode.

**I compensi dovuti all'I.V.G. per la stima saranno liquidati come segue:**

- ⑩ liquidazione immediata di un fondo spese di Euro 150,00;
- ⑩ i compensi per la relazione di stima saranno liquidati all'esito della procedura, sulla base dei valori minimi (medi o massimi in caso di evidenti difficoltà o peculiarità, da indicare espressamente nel provvedimento di liquidazione) di cui all'art. 13 del D.M. 30/05/02, tenuto conto dei valori di vendita;
- ⑩ nell'ipotesi in cui il bene risulti invendibile, è liquidata la somma onnicomprensiva di Euro 145,12;

**Non può essere chiesta alcuna anticipazione alle parti ad alcun titolo, neppure con riferimento ad esigenze connesse all'asporto dei beni.**

Nell'ipotesi di vendita a mezzo Commissionario, il compenso per la stima è da intendersi ricompreso in quello per la vendita, fatte salve le spese vive, che sono a carico del precedente.

**11. VENDITA A MEZZO DI COMMISSIONARIO**

Il G.E. dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati.

Ai sensi dell'art. 532 c.p.c., nell'attesa della formazione degli elenchi di cui all'art. 169 *sexies* disp. att. c.p.c., le cose pignorate devono essere affidate all'I.V.G.

Il commissionario, infatti, viene allo stato individuato nell'I.V.G. di Frosinone, avente sede in Patrica (FR), Via Morolense.

L'I.V.G. procederà alle operazioni di vendita secondo la seguente disciplina e quella indicata nell'ordinanza di vendita.

1. **Formazione di lotti:** il commissionario è autorizzato a suddividere o ad accorpate in lotti i beni staggiti, secondo convenienza, ai fini della più proficua vendita degli stessi.
2. **Prezzo base:** i beni staggiti saranno offerti in vendita senza incanto al prezzo minimo corrispondente al loro valore di mercato come individuato, per ciascun bene o lotto, nella relativa relazione di stima.
3. **Vizi della cosa e lesione:** trattandosi di vendita forzata, i beni, a norma dell'art. 2922 c.c., sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza garanzia per

eventuali vizi o mancanza di qualità e con esclusione di ogni impugnazione per causa di lesione. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Inoltre, non risultando la vendita nell'ambito di procedura espropriativa equiparabile alla normale immissione di bene sul mercato, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza grava sull'acquirente l'obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene acquistato, alla verifica dell'esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

4. **Risoluzione:** la vendita non potrà essere risolta per alcun motivo.
5. **Spese e I.V.A.:** tutte le spese e tutti gli oneri, anche fiscali, connessi alla vendita ed al ritiro e pieno utilizzo dei beni sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, ivi compresi quelli di smontaggio, facchinaggio e trasporto, nonché quelli per le formalità necessarie per la trascrizione dell'acquisto dei veicoli nei pubblici registri. In caso di vendita di beni provenienti da società, o qualora il debitore lo abbia espressamente precisato all'atto del verbale di pignoramento, l'aggiudicatario dovrà versare l'I.V.A. sull'aggiudicazione.
6. **Pubblicità:** fermo restando quanto previsto dall'art. 490, comma 1 c.p.c., il commissionario provvederà alla necessaria pubblicità commerciale mediante pubblicazione: a) dell'ordinanza di vendita, della relazione di stima e dei propri recapiti sui siti internet [www.ivgfrosinone.it](http://www.ivgfrosinone.it) e [www.astagiudiziaria.com](http://www.astagiudiziaria.com); b) a discrezione del G.E., su un quotidiano a tiratura locale/nazionale (indicato dal G.E.) di un avviso contenente: gli estremi della procedura esecutiva; l'elenco dei beni/lotti posti in vendita; il valore di stima di ciascun bene/lotto posto in vendita; l'indicazione dei soggetti che potranno presentare offerte d'acquisto, secondo quanto disposto dal G.E.; l'indicazione delle modalità con le quali effettuare le offerte di acquisto ed i termini di deposito delle stesse; l'indicazione delle modalità di aggiudicazione dei beni. L'ordinanza di vendita prevederà anche la liquidazione di un fondo spese per le pubblicità. Qualora, per la particolare natura dei beni staggiti, si rendano necessarie altre forme di pubblicità, l'I.V.G. richiederà al G.E. la relativa autorizzazione, indicando il relativo costo.
7. **Inizio e durata della gara:** la gara avrà inizio nel termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza, ed avrà durata di giorni 10.
8. **Esposizione dei beni:** nei 15 giorni precedenti l'inizio della gara, gli interessati potranno esaminare i beni offerti in vendita con modalità telematiche oppure prendendone diretta visione nei luoghi e negli orari stabiliti dal commissionario, previa prenotazione.

9. **Soggetti autorizzati a presentare le offerte:** è autorizzato a presentare offerte di acquisto chiunque sia interessato, salvi i divieti di legge.
10. **Offerta irrevocabile di acquisto:** l'offerta di acquisto è irrevocabile; essa, a pena di esclusione, deve essere presentata al commissionario in busta chiusa di colore bianco e contenente all'interno: a) il numero della procedura, l'indicazione del prezzo offerto (non inferiore al suindicato prezzo base) e i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è presentata; b) l'assegno circolare non trasferibile, di importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione, intestato all'I.V.G.; c) copia di valido documento di identità e del codice fiscale; nel caso in cui l'offerente sia soggetto giuridico iscritto nel Registro delle Imprese, una visura camerale aggiornata con valore di certificazione da cui emergano i poteri dispositivi dell'offerente, oltre che copia di valido documento d'identità del soggetto offerente in nome e per conto della società; d) espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.
11. **Perdita di efficacia dell'offerta:** l'offerta, salvo quanto si dirà al punto n. 17, perde efficacia quando è superata da successiva maggiore offerta formulata con le richieste modalità.
12. **Aggiudicazione:** il commissionario procederà all'aggiudicazione dei beni in favore di coloro, che, al termine della gara fra i partecipanti alla vendita (senza incanto), risulteranno aver formulato l'offerta maggiore. All'aggiudicatario sarà addebitata una commissione, sulla caparra versata, di importo pari alla somma trattenuta dall'istituto di credito per l'esecuzione della relativa operazione.
13. **Pagamento del prezzo:** il pagamento del prezzo (costituito dal prezzo di aggiudicazione al netto della cauzione versata, oltre all'I.V.A., se dovuta, ed al compenso del Commissionario) dovrà essere eseguito, entro il termine di cinque giorni dalla data dell'aggiudicazione, secondo una delle seguenti modalità a scelta dell'aggiudicatario: a) mediante bonifico bancario; b) mediante "bancomat", "pagobancomat" o carta di credito, presso la sede dell'I.V.G. (in tali casi, sarà addebitata all'aggiudicatario anche una commissione di importo pari alla somma trattenuta dall'istituto di credito per l'esecuzione della relativa operazione); c) con assegno circolare, non trasferibile, intestato all'I.V.G., da depositarsi presso la relativa sede; d) entro l'importo massimo di Euro 999,99, con danaro contante, da versarsi presso la sede dell'Istituto medesimo.
14. **Restituzione della caparra:** agli offerenti non aggiudicatari, a cura del commissionario, verranno restituiti gli assegni depositati a titolo di cauzione, entro le 48 ore successive

alla verifica contabile del regolare versamento del prezzo di acquisto da parte dell'aggiudicatario, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 17.

15. **Compensi del commissionario:** per le attività di vendita dei beni, al commissionario sono riconosciuti i compensi previsti dal D.M. n. 109/1997, che saranno immediatamente trattenuti; per le attività di custodia sono riconosciuti all'I.V.G. i compensi previsti dal medesimo D.M., che, in caso di vendita, saranno immediatamente trattenuti; per la stima dei beni sono riconosciuti all'I.V.G. i compensi sulla base dei valori minimi di cui all'art. 13 del D.M. 30/05/2002, tenuto conto dei valori di vendita e, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
16. **Consegna dei beni:** i beni saranno disponibili per la consegna all'aggiudicatario a seguito dell'integrale pagamento del prezzo e degli oneri fiscali. Ai sensi dell'art. 1194 c.c., tutte le somme versate, caparra compresa, saranno imputate prima alle spese e successivamente al prezzo. Per i beni mobili registrati la consegna è subordinata all'effettuazione del passaggio di proprietà.
17. **Inadempimento dell'aggiudicatario:** in caso di pagamento parziale o di mancato pagamento del prezzo, la caparra versata dall'aggiudicatario verrà acquisita alla procedura ed i beni: a) in caso di unico offerente, saranno rimessi immediatamente in vendita alle medesime condizioni, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente; b) in caso di più offerenti, saranno aggiudicati quello fra i residui offerenti (ossia escluso l'aggiudicatario decaduto) che ha offerto la somma maggiore, mentre in caso di più offerte di pari importo saranno aggiudicati a colui che ha presentato per primo l'offerta; il tutto, in ogni caso, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente; in tal caso il Commissionario comunicherà l'aggiudicazione al suddetto concorrente trattenendo la cauzione dell'aggiudicatario inadempiente a titolo di penale.
18. **Ritiro dei beni:** l'aggiudicatario deve provvedere al ritiro dei beni acquistati entro cinque giorni dal versamento del saldo prezzo. In caso di mancato ritiro nei termini così stabiliti, l'aggiudicatario dovrà corrispondere, per ogni giorno di ritardo, al commissionario, ove custode dei beni pignorati, il relativo corrispettivo, come previsto dal D.M. n. 109/97. Su istanza e a spese dell'aggiudicatario, e, senza alcuna responsabilità del commissionario per il trasporto, potrà essere concordata la spedizione dei beni venduti.
19. **Nuovi esperimenti di vendita:** nel caso in cui la gara vada deserta, il commissionario procederà a due ulteriori esperimenti di vendita, secondo le medesime modalità già

stabilite, ciascuno a prezzo base ridotto del 25% rispetto a quello relativo all'esperimento precedente.

20. **Documentazione delle pubblicità e delle operazioni di vendita:** il commissionario è tenuto a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere trasmesso tramite deposito telematico unitamente: a) all'eventuale verbale per i beni mobili registrati; b) ad un *report* sulla pubblicità effettuata, inizio e conclusione della gara ed offerte in rialzo via via ricevute.
21. **Versamento delle somme riscosse:** il commissionario provvederà a versare tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo, detratte le competenze già maturate, sul conto corrente n. 1010875/1 intestato al Tribunale di Frosinone - Cancelleria Esecuzioni Mobiliari entro cinque giorni lavorativi decorrenti dall'integrale pagamento del prezzo ovvero dal definitivo incameramento della caparra.
22. **Compenso in caso di estinzione della procedura esecutiva:** nel caso in cui la vendita non abbia luogo per anticipata estinzione della procedura esecutiva o per altre cause non dipendenti dal commissionario, a quest'ultimo sono riconosciuti i compensi per l'eventuale custodia di cui all'art. 33 del D.M. n. n. 109/1997, da liquidarsi con separato provvedimento, e la somma di Euro 145,12, onnicomprensiva, per la stima dei beni pignorati ai sensi dell'art. 13 del D.M. 30/05/02.
23. **Cancellazioni delle formalità pregiudizievoli:** la cancellazione di eventuali iscrizioni e trascrizioni sui beni sarà curata dall'acquirente aggiudicatario.
24. **Rinvio alle disposizioni vigenti:** per ogni profilo non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 532 e 533 c.p.c. ed al D.M. n. 109/1997.
25. **Registro informatico:** il Commissionario istituirà un registro informatico degli incarichi di vendita e al termine di ciascun semestre trasmetterà al Giudice dell'Esecuzione, al Presidente del Tribunale ed all'Ufficiale Giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 c.p.c., della stima effettuata e del prezzo di vendita (art. 169 *quinquies* disp. att. c.p.c.).

## **12. ACCESSO AL FASCICOLO TELEMATICO DA PARTE DELL'I.V.G.**

Attualmente l'I.V.G. non può accedere direttamente al fascicolo telematico, né per prenderne visione, né per esservi inserito come ausiliario del giudice. Ciò importa un inutile e gravoso

lavoro da parte della Cancelleria e dell'ausiliario, atteso che gli atti che lo riguardano devono essere depositati e comunicati in forma cartacea.

Per porre nell'immediato parzialmente rimedio a detta situazione, attesa l'inutilizzabilità dello strumento della "richiesta di visibilità" (il quale è rimedio estemporaneo per consentire alla parte non costituita di prendere visione *una tantum* degli atti depositati al fine di valutare l'opportunità di costituirsi in giudizio), **P.I.V.G. deve intendersi autorizzato ad accedere al fascicolo telematico della procedura esecutiva per prendere visione degli atti nello stesso depositati.**

Successivamente, **nel momento in cui P.I.V.G. sarà dotato di indirizzo P.E.C. censito nel RegIndE, sarà censito in detto registro e sarà dotato di certificato di autenticazione (smart card o chiavetta U.S.B.) per accedere all'area di download del Portale dei Servizi Telematici, all'atto della nomina sarà inserito dalla Cancelleria nel SIECIC come ausiliario del giudice. Da quel momento gli atti in entrata ed in uscita (comunicazioni di cancelleria, deposito di istanze, deposito delle perizie di stima, ecc.) potranno avvenire solo in via telematica.**

L'I.V.G. è invitato a provvedere **tempestivamente** a detti adempimenti preliminari.

### **13. VENDITE TELEMATICHE**

E' stato statisticamente dimostrato che le vendite mobiliari svolte con modalità telematica (asta *on line* modello *E-Bay*) sono senza dubbio più produttive di quelle svolte con le ordinarie modalità, in quanto: a) consentono di porre in vendita contestualmente una serie potenzialmente infinita di beni, addirittura (come accade nel caso di alcuni Tribunali) di tutti quelli pignorati e non ancora venduti; b) si moltiplicano esponenzialmente gli esperimenti di vendita eseguibili nel medesimo lasso di tempo; c) si consente la partecipazione alla vendita di soggetti che normalmente, attesa la loro collocazione geografica, non sono offerenti presso il Tribunale di riferimento; d) si rende possibile l'allocazione dei beni anche su mercati stranieri, il che per particolari tipi di beni è un dato essenziale (tipico il caso dei macchinari non a norma CEE, allocabili solo su mercati extracomunitari); e) si sgrava il custode dagli oneri conseguenti all'accompagnamento dell'interessato alla vendita per prendere visione dei beni.

Il Tribunale ritiene che, per rendere veramente produttiva l'esecuzione mobiliare, debba pervenirsi a tale risultato in tempi brevissimi, **al massimo entro il primo semestre dell'anno 2017.**

**Atteso che molti operatori presenti sul mercato già offrono questo servizio e possono essere individuati come commissionari, P.I.V.G. è invitato a provvedere in tempi strettissimi a**

dotarsi delle necessarie strutture tecniche e delle autorizzazioni propedeutiche allo svolgimento delle vendite con modalità telematica.

#### 14. SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA

Allo scopo di contemperare le esigenze delle parti con la funzionalità della procedura e di agevolare eventuali trattative, si dispone quanto segue:

1. non oltre la data dell'asporto o fino a 10 giorni prima della vendita, se questa deve effettuarsi in loco, e comunque prima dell'effettuazione della pubblicità commerciale, è possibile chiedere la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. per un periodo massimo di 24 mesi; nelle espropriazioni presso terzi l'istanza va depositata prima che il terzo renda la dichiarazione;
2. non sono ammissibili istanze di differimento della vendita o dell'asporto;
3. nessuna istanza di sospensione sarà accolta se presentata dopo i suddetti termini; in tale ipotesi l'I.V.G. procederà alla vendita senza attendere il provvedimento di rigetto del G.E.;
4. all'istanza di sospensione dovrà allegarsi quietanza relativa all'avvenuto pagamento dei compensi per custodia, asporto e diritti di cui al DM n. 109/97;
5. al termine del periodo di sospensione il debitore dovrà pagare i compensi per l'eventuale custodia dei beni;
6. all'I.V.G. è fatto espresso divieto di concedere qualsivoglia rinvio e di differire le vendite di propria iniziativa per qualsiasi ragione e motivo, anche di carattere organizzativo o aziendale.

#### 15. ESTINZIONE ANTICIPATA DELLA PROCEDURA

In caso di estinzione anticipata di procedura in cui non è stata effettuata la stima dall'I.V.G. si procederà alla liquidazione di un compenso nella misura massima di Euro 150,00, oltre spese vive.

Si comunichi ai G.O.T. dr. Piro e dr. Staccone, al C.O.A., all'Ufficiale Giudiziario dirigente, all'I.V.G. ed alle Cancellerie interessate.

Frosinone, 12/1/2017.

Il Presidente del Tribunale

Dr. Paolo Sordi



Il Giudice coordinatore dei G.O.T.  
addetti alle esecuzioni mobiliari

Dr. Andrea Pettenati

